

Codice DB1016

D.D. 20 settembre 2012, n. 663

L.r. 19/09. Valutazione d'incidenza inerente la "Regolamentazione della viabilità sulla strada comunale San Bernardo-Paioni-Gattascosa. Comune di Bognanco (VB)". Proponente: Comune di Bognanco (VB). Incidenza rispetto alla ZPS IT 1140011 "Alte valli Anzasca, Antrona e Bognanco".

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza alla "Regolamentazione della viabilità sulla strada comunale San Bernardo-Paioni-Gattascosa - Comune di Bognanco (VB)", subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PRESCRIZIONI

1. in fase di approvazione definitiva il Regolamento dovrà essere modificato e integrato come segue:

- in merito all'individuazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli, si richiede di sostituire il comma 3 dell'art. 3 come segue: "La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati muniti di autorizzazione giornaliera nell'area oggetto del presente regolamento è consentita nelle apposite aree delimitate a tale scopo e individuate nella planimetria allegata, tutti i giorni compresi i festivi. La fermata e la sosta dei veicoli motorizzati dei soggetti di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9 e all'art. 7 comma 4 punto 1, è consentita, tutti i giorni compresi i festivi, nelle aree adiacenti le singole abitazioni o strutture ricettive o terreni di proprietà". La medesima dicitura dovrà essere riportata nell'art. 6 comma 1;

- ritenendo che il numero di accessi veicolari giornalieri proposto dal Comune sia compatibile con gli obiettivi di conservazione della ZPS, l'art. 7 comma 4 dovrà essere integrato con l'indicazione dei punti vendita presso cui sono acquistabili le autorizzazioni, stabilendo per ognuno il numero massimo di pass vendibili giornalmente in modo tale che il totale complessivo non superi le 40 autorizzazioni;

- l'art. 9 dovrà essere integrato con la seguente dicitura: "L'accesso e la sosta con motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate è consentito ai soli aventi diritto ai sensi dell'art. 28 comma 8 primo periodo della l.r. 2/2009 e del Par. 3 della D.G.R. 15-12793 del 14/12/2009, ponendo particolare attenzione al contingentamento dei mezzi meccanici e alle limitazioni di orario che la citata normativa prevede;

- l'art. 10 inerente le procedure di autorizzazione dovrà essere riformulato distinguendo i differenti destinatari delle autorizzazioni (aventi diritto e permessi giornalieri) e le disposizioni vigenti nel periodo estivo e nel periodo invernale;

- l'art. 6 comma 4 dovrà essere riformulato specificando che i veicoli adibiti al trasporto pubblico sono compresi all'interno dei 40 accessi giornalieri di cui all'art. 5;

2. così come indicato a pag. 25 della Relazione per la Valutazione d'incidenza, si richiede al Comune di redigere annualmente un rapporto, da trasmettere alla Regione Piemonte, Settore Aree naturali protette, e all'Arpa Piemonte, Struttura Semplice Ambiente e Natura, in merito alla frequentazione veicolare della strada (numero di autorizzazioni vendute) e alla tipologia di fruitori osservati;

3. in caso di diverso utilizzo della strada comunale in oggetto rispetto a quanto previsto dal Regolamento presentato e in caso di manifestazioni sportive e/o culturali per le quali il Comune deve rilasciare particolari autorizzazioni per il transito con mezzi motorizzati, si richiede di comunicare preventivamente tale iniziativa alla Regione Piemonte, Settore Aree naturali protette al fine di verificare l'assoggettabilità di tali autorizzazioni alla procedura di Valutazione d'Incidenza;
4. qualsiasi modifica al tracciato percorribile con i mezzi motorizzati così come qualsiasi deroga al periodo di circolazione e al numero di veicoli autorizzabili, deve essere sottoposto alla fase di Screening di Valutazione d'incidenza;
5. dovrà essere realizzata un'adeguata informazione al pubblico, anche mediante una specifica cartellonistica e materiale informativo e illustrativo, delle norme contenute nel Regolamento comunale, con particolare riferimento al divieto di transito al di fuori del tracciato (percorsi alternativi da parte di mezzi fuoristrada, sosta al di fuori delle aree parcheggio) e specificando le possibili sanzioni di cui all'art. 11 del Regolamento;
6. in merito ai lavori previsti per la realizzazione o l'adeguamento delle piazzole a parcheggio, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
 - mantenere nella piazzola P6 la cotica erbosa esistente, e possibilmente anche quella arbustiva, limitandosi alla rimozione dei blocchi lapidei più grandi;
 - non potranno essere effettuate attività di cantiere al di fuori del periodo diurno (prima dell'alba e dopo il tramonto);

RACCOMANDAZIONI

1. effettuare tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, in luogo dedicato e opportunamente impermeabilizzato, in modo da garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori e per l'ambiente;
2. nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, garantire l'idonea procedura di raccolta e di smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.

Si richiede al Comune di Bognanco di trasmettere alla Regione Piemonte, Settore Aree naturali protette, una copia del Regolamento approvato e modificato secondo le indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori al suddetto Ente.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/09.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari